

COMUNE DI TERNI
PROVINCIA di TERNI



**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale
n. 273 del 12 settembre 1994**

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.1	- Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche	1
Art.2	- Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni	
Art.3	- Concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	2
Art.4	- Obblighi del concessionario	
Art.5	- Preiscrizioni per le occupazioni	
Art.6	- Revoca della concessione e/o autorizzazione	3
Art.7	- Rinnovo delle concessioni	
Art.8	- Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	
Art.9	- Decadenza della concessione e/o autorizzazione	
Art.10	- Costruzione gallerie sotterranee	4

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.11	- Oggetto della tassa	5
Art.12	- Soggetto attivo e passivo	
Art.13	- Classificazione del Comune	
Art.14	- Occupazioni permanenti e temporanee	6
Art.15	- Graduazione della tassa - Classificazione delle strade - Spazi ed aree pubbliche	
Art.16	- Criteri di applicazione della tassa	
Art.17	- Misura dello spazio occupato	7
Art.18	- Passi carrabili - Affrancazione della tassa	
Art.19	- Occupazione sottosuolo e soprassuolo	
Art.20	- Tariffe	8
Art.21	- Maggiorazione della tassa	
Art.22	- Riduzioni della tassa permanente	9
Art.23	- Riduzioni della tassa temporanea	
Art.24	- Riscossione agevolata mediante convenzione per occupazione temporanea	10
Art.25	- Esenzione della tassa	
Art.26	- Esclusione dalla tassa	11
Art.27	- Sanzioni	12
Art.28	- Versamento della tassa	
Art.29	- Rimborsi	13
Art.30	- Ruoli coattivi	
Art.31	- Norme finali	

CAPO I

DISPOSIZIONIN GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché, le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi ed aree pubbliche deve farne domanda in carta legale al Sindaco.

L'istanza, che deve essere presentata almeno 15 gg. prima dell'inizio previsto per l'occupazione, deve contenere:

- generalità e domicilio del richiedente o del suo legale rappresentante;
- codice fiscale o partita IVA;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata, superficie, ed ubicazione esatta;
- allegata attestazione del versamento in C.c. postale dei diritti dovuti ai sensi dell'articolo 228 del D.Lvo 285/92
- una planimetria (quando occorre o quando ne sia fatta richiesta dal Comune).

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

Per lavori di pronto intervento sulle reti elettriche, idriche, del gas che si rendono necessari per il ripristino di servizi pubblici e per eliminare situazioni di disagio e di pericolo, la Soc. che gestisce il servizio deve comunicare all'Amministrazione Comunale, in forma telegrafica, l'esistenza di tali situazioni e procedere tempestivamente alla esecuzione dei lavori provvedendo, in un momento immediatamente successivo, alla regolarizzazione della pratica, sia sotto l'aspetto formale che tributario.

Art. 2

Procedimento per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

La domanda dopo la fase protocollare deve essere inoltrata al Servizio Circolazione e Traffico (Ufficio Concessioni Amm.ve.) che è tenuto a curarne la fase istruttoria. Lo stesso Ufficio Concessioni deve sovrintendere alla redazione di atti deliberativi, se necessari, nonché, della autorizzazione e/o concessione di che trattasi rimettendola quindi per posta al domicilio della Ditta o del soggetto richiedente e inoltrando contemporaneamente copia della stessa all' U.O. Tributi per la procedura tributaria.

In caso di diniego questo deve essere motivato e comunicato nei termini del procedimento previsto.

Art. 3

Concessione e/o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel permesso di occupazione rilasciato dall'Amministrazione Comunale sono indicati:

- le generalità e il domicilio del concessionario o del suo legale rappresentante;
- il codice fiscale o partita IVA,
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- eventuali particolari condizioni alle quali il comune subordina la concessione;

La concessione è comunque subordinata all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e negli altri regolamenti vigenti nel Comune di Terni (Polizia Urbana, Igiene, Edilizio, Commercio Etc.) Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 (norme in materia di commercio su aree pubbliche) sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

In tutti i casi le concessioni e/o autorizzazioni vengono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 4

Obblighi del Concessionario

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti del suolo Pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza, il permesso di occupazione.

Art.5

Prescrizioni per le occupazioni

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di rimuovere la pavimentazione, il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, fermo restando il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. Il Comune, quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.6

Revoca della concessione e/o autorizzazione

Il Comune ha facoltà di revoca della concessione e/o autorizzazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Il provvedimento di revoca deve essere motivato e notificato al concessionario. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo con esclusione di interessi e di altre indennità. Il rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro gg. 3 dall'adozione del provvedimento.

Art. 7

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. Il concessionario deve presentare apposita istanza almeno 10 gg. prima della scadenza.

Art. 8

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva l'A.C., previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali entro un tempo congruo per la rimozione stessa. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Art.9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 10

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs.n.507/93, ha il diritto di imporre un contributo "una tantum" pari al 25 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 11

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato in quanto il Comune di Terni ha una popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

Per la individuazione del centro abitato del Comune si deve far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 e 4 del codice della strada (D.Lvo. n. 285/92).

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato.

Art.12

Soggetto attivo e passivo

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, che è colui che pone in essere materialmente l'occupazione, o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 13

Classificazione del Comune

Agli effetti dell'applicazione delle tasse il Comune di Terni, con popolazione residente di n. 109.810 abitanti al 31.12.1992, è classificato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo n. 507/1993, nella classe II (comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti).

Art. 14

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in permanenti e temporanee. Sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 15

Graduazione della tassa - Classificazione delle strade - spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai sensi dell'art. 42 - 3° comma del D.Lvo n. 507/1993 le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune di Terni sono classificate in tre categorie:

1° categoria - Allegato A che è parte integrante del regolamento;

2° categoria - Allegato B che è parte integrante del regolamento;

3° categoria - comprende tutte le altre vie, piazze, corsi, ecc.

residuali non compresi nella 1° e 2° categoria ed in quanto non è previsto alcun elenco.

Le occupazioni effettuate su vie, piazze, corsi ecc. che limitatamente ad una estensione di otto metri lineari dal punto di incrocio sboccano su strade, piazze, corsi, ecc. di categoria superiore, sono tassate con la tariffa della categoria relativa a quelle strade, piazze, corsi ecc. su cui confluiscono.

Art. 16

Criteri di applicazione della tassa

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione quindi graduata secondo la classificazione delle tre categorie di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa (art.45).

Art. 17

Misura dello spazio occupato

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 nel caso di pi- occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee effettuate ai fini dell'art. 46 del D.Lvo n. 507/93 se nell'ambito della stessa categoria e se riferite allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato, sono calcolate cumulativamente con _ arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate secondo quanto previsto dall'art. 42-5 comma.

Sia per le occupazioni permanenti che per le temporanee la parte eccedente il limite di 1000 metri quadrati di superficie è calcolata in ragione del 10%.

Ai sensi dell'art. 44, comma 6 per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a Mq. 9.

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art. 18

Passi carrabili - Affrancazione della tassa

Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 19

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

1. Ai sensi degli Art.. 46 comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva (Art. 40 comma 3).

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Art. 44,45,47,48 del D.Lvo n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria e sono articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- I° categoria 100%
- II° categoria 80%
- III° categoria 60%

Le tariffe per le singole fattispecie di tassazione temporanea e permanente sono quelle stabilite nell'allegata tabella C che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 21

Maggiorazione della tassa

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, sia temporanee che permanenti, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art.22

Riduzioni della tassa permanente

Ai sensi dell'Art.44, comma 1, lettera c per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35 per cento.

Ai sensi dell'Art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta come per legge al 30 per cento.

Ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta come per legge al 50 per cento.

La tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento per gli accessi carrabili o pedonali compresi nel comma 7 dell'art. 44, quando, su espressa richiesta dell'avente diritto, il Comune, previo rilascio di cartello segnaletico con il quale vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, rilascia apposita concessione per una superficie non superiore ai 10 metri quadrati.

Ai sensi dell'Art. 44, comma 9, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10 per cento. Ai sensi dell'Art. 44, comma 10 per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta al 50 per cento.

Art. 23

Riduzioni tassa temporanea

Ai sensi dell'art. 45 per le occupazioni di durata non inferiore a giorni 15 la tassa è ridotta in misura del 50 per cento.

Comma 2 lett. c per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento.

Comma 3 per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta come per legge al 30% e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree già assoggettate al tributo, la tassa va determinata con riferimento alla superficie eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Comma 5 le tariffe sono ridotte come per legge (al 50%) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

Comma 5 per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazione giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è come per legge ridotta dell'80%.

Comma 5 per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 la tariffa è ridotta come per legge del 50%.

Comma 6 bis le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Comma 7 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta come per legge del 80%.

Ai sensi dell'art.45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è ridotta al 30 per cento.

Art. 24

Riscossione agevolata mediante convenzione per occupazione temporanea

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta come per legge (del 50%). Per convenzione si intende quella formalità con la quale il Comune invita il contribuente a sottoscrivere un documento quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento, su richiesta del contribuente, può essere frazionato in quote mensili anticipate. Non è consentita la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.

Art. 25

Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507 che si riportano per conoscenza:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'Art. 87 comma 1 lettera C del T.U.I.R. DPR 917/1986 per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché, le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico di linea in concessione, nonché, di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriale;
- g) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi ed effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché, siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

Art. 26

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'Art. 38 Comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio dello Stato nonché, delle strade statali o provinciali per le parti di esse non ricomprese all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'Art. 44 Comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art.27

Sanzioni

1. Sopratasse

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'Art. 53 del D.Lgs.507/1993 che si riportano per conoscenza:

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 28

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 29

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art.30

Ruoli Coattivi

La riscossione coattiva della tassa, si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 43/1988 in un'unica soluzione.

Art.31

Norme Finali

E' abrogato il "Regolamento Comunale" per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con delibera Consiliare n. 344 del 27.7.1962 e 244 del 4.6.1962 e successive modificazioni, nonché, tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili a quelle del presente Regolamento.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D. Leg.vo n. 507/93 e _ successive modificazioni.

